

Consiglio di Stato

SEGRETARIATO GENERALE

N. 3827/04

Roma, add. 7 giugno 2007

Risposta a nota del.....

N. Div.

OGGETTO
Schema di decreto del
Presidente della Repubblica
recante regolamento
concernente la struttura ed il
funzionamento dell'Agenzia
nazionale di valutazione del
sistema universitario e della
ricerca (ANVUR).

D'ordine del Presidente,
mi prego di trasmettere il
parere numero n. 1922/2007
emesso dalla Sezione
Consultiva per gli Atti
Normativi di questo
Consiglio sull'affare a
fianco indicato in
conformità a quanto
disposto dall'art.15 della
legge 21.7.2000, n.205.

MINISTERO
DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA
Gab. dell'On. Ministro
ROMA

IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



CONSIGLIO DI STATO

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 21 maggio 2007

N. della Sezione: 1922/2007

OGGETTO:

Ministero dell'università e della ricerca – Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).

La Sezione

Vista la relazione prot. n. Gab.

7125/882/1.4./07 trasmessa con nota 7

maggio 2007 prot. n. Gab. 7126/887/1.4.4/07, con la quale il Ministero dell'Università e della ricerca – Ufficio Legislativo, chiede il parere del Consiglio di Stato sullo schema indicato in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore estensore consigliere Filoreto D'Agostino;

PREMESSO

Riferisce l'Amministrazione che ex articolo 2, comma 138, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 novembre 2006, n. 286, è stata istituita l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).

Alla predetta Agenzia la norma su indicata conferisce attribuzioni relative a:

- valutazione esterna della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici;
- indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna;
- valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi statali di finanziamento e incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione.

Il successivo comma 140 del succitato articolo 2 ha affidato al regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 la disciplina:

della struttura e del funzionamento dell'ANVUR;

della nomina e della durata in carica dei componenti dell'organo direttivo, scelti anche tra qualificati esperti stranieri.

E' stato pertanto predisposto lo schema in oggetto, in dichiarata attuazione dell'appena citato comma 140 dell'art. 2.

Lo schema è formato da due Capi e un allegato.

Il Capo I, contenente i principi generali e la definizione dell'attività, è costituito dagli articoli da 1 a 6.

Il Capo II, dedicato all'organizzazione, è composto dagli articoli da 7 a 14 (quest'ultima disposizione reca, in realtà, disposizioni transitorie e finali).

L'allegato A indica la pianta organica dell'ANVUR.



CONSIDERATO


Lo schema in oggetto è stato predisposto in dichiarata applicazione del dell'articolo 2, comma 140, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 novembre del 2006, n. 286, che affida ad un regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la disciplina della struttura e del funzionamento dell'ANVUR, nonché la nomina e la durata in carica dei componenti dell'organo direttivo.

Il testo presenta notevoli scostamenti dall'ordinamento generale delle agenzie, così come strutturato dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

La relazione dell'Amministrazione è sul punto del tutto esplicita: si afferma, infatti, che *"pur ispirandosi al modello di Agenzia delineato negli artt. 8 e 9 del decreto legislativo n. 300 del 1999"*, l'ANVUR se ne discosta sia dal punto di vista strutturale, sia per quanto riguarda l'adozione dello statuto e della organizzazione interna.

Si pone, pertanto, il problema se la metodica in concreto seguita dall'Amministrazione sia o meno coerente al sistema che ha introdotto un modello unitario di agenzia, disciplinandolo con gli articoli 8 e 9 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Si tratta, in particolare, di stabilire se le prescrizioni contenute nel citato comma 140 del d.l. n. 262 del 2006 prevedano la formazione di un soggetto che presenta solo analogie con le agenzie configurate dal decreto legislativo di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ovvero se le medesime presentino carattere di specialità rispetto al su indicato ordinamento generale, che, sotto ogni altro aspetto, non può subire scostamenti strutturali e funzionali di sorta.



Su questi aspetti la pur diffusa relazione, che descrive con dovizia di informazioni gli aspetti tecnici della valutazione del sistema universitario e di ricerca, dovrà essere opportunamente integrata.

Tanto si prospetta anche alla luce della circostanza che nessun coordinamento e nessun concerto risulta, quanto meno dalla documentazione trasmessa, essere stato richiesto.


Quale che sia la scelta preferibile, appare comunque necessario acquisire il parere del Ministero dell'economia e delle finanze, quanto meno per gli aspetti inerenti l'uso delle risorse finanziarie e la copertura dei relativi capitoli di spesa.

Parimenti indispensabile risulta acquisire il punto di vista della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché l'avviso del Ministero per i beni e le attività culturali (le competenze del quale, così come sancite dai commi 8 e 9 dell'articolo 29 del decreto legislativo 22 gennaio del 2004, n. 42, la relazione, ma non l'articolato dello schema, intenderebbe fare salve) e del Ministro delle riforme e delle innovazioni nella pubblica amministrazione (quest'ultimo anche con riguardo alla pianta organica recata nell'allegato A).

Sembra pertanto necessario che lo schema in questione sia esteso a tutte le Autorità sin qui indicate perché le stesse si pronuncino sui contenuti del medesimo, nonché sul tema della omologabilità o meno dell'ANVUR all'ordinamento delle agenzie predisposto dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 300 del 1999.

Si rappresenta fin d'ora come il testo debba essere in ogni caso emendato con riguardo anche alla puntuale descrizione delle metodiche di valutazione (sempre soggette ad ulteriori modificazioni e cambiamenti che potrebbero, in breve tempo, rendere obsoleto, in alcune parti, il testo del regolamento) e alla struttura degli uffici.

Rispetto a quest'ultima, si invita l'Amministrazione a fornire ulteriori chiarimenti sulla metodica organizzativa e sulle peculiari ragioni che




hanno consigliato la previsione di tre dirigenti generali rispetto ad un organico di venti dipendenti.

P.Q.M.

La Sezione sospende l'emissione del parere in attesa degli adempimenti richiesti come da motivazione.

Per estratto dal verbale
Il Segretario della Sezione


(Licia Grassucci)



Visto

Il Presidente della Sezione

(Luigi Cossu)





Consiglio di Stato

SEGRETARIATO GENERALE

N. 5154/07

Roma, addi 10 SETTEMBRE 2007

Risposta a nota del.....

N. Div.

OGGETTO
Schema di decreto del
Presidente della Repubblica
recante "Regolamento
concernente la struttura e il
funzionamento dell'Agenzia
nazionale di valutazione del
sistema universitario e della
ricerca (ANVUR)"..

D'ordine del Presidente,
mi prego di trasmettere il
parere numero n. 1922/2007
emesso dalla Sezione
Consultiva per gli Atti
Normativi di questo
Consiglio sull'affare a
fianco indicato in
conformità a quanto
disposto dall'art.15 della
legge 21.7.2000, n.205.

MINISTERO
DELL'UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA

IL SEGRETARIO GENERALE

Gab. dell'On. Ministro
ROMA



CONSIGLIO DI STATO

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 27 agosto 2007

N. della Sezione:
1922/2007

OGGETTO:

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA,
Schema di decreto del Presidente
della Repubblica recante
"Regolamento *concernente la*
struttura e il funzionamento
dell'Agenzia *nazionale di*
valutazione del sistema
universitario *e della ricerca*
(ANVUR)".

La Sezione

Vista la relazione trasmessa con nota prot. n.
Gab. 7126/887/1.4.4/07 del 7 maggio 2007,
pervenuta l'11 maggio successivo, con la quale il Ministero dell'università e
della ricerca – Ufficio legislativo, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato
sullo schema indicato in oggetto;

Visto il parere interlocutorio adottato nell'adunanza del 21 maggio
2007;

Vista la relazione trasmessa dall'Amministrazione con nota prot. n.
Gab./1475/9884/1.4.4./07 del 31 luglio 2007;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore consigliere Maurizio Meschino;

PREMESSO:

1. Con relazione trasmessa il 7 maggio scorso l'Amministrazione riferisce che con l'articolo 2, comma 138, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 novembre 2006, n. 286, è stata costituita l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).

Alla predetta Agenzia la norma su indicata conferisce attribuzioni relative a:

- valutazione esterna della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici;
- indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna;
- valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi statali di finanziamento e incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione.

Il successivo comma 140 del succitato articolo 2 ha affidato ad uno specifico regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari), la disciplina:

- della struttura e del funzionamento dell'ANVUR;
- della nomina e della durata in carica dei componenti dell'organo direttivo, scelti anche tra qualificati esperti stranieri.

L'Amministrazione riferisce quindi che lo schema in oggetto (cui è stata anche allegata relazione tecnica sugli oneri di funzionamento) è stato predisposto in attuazione dell'appena citato comma 140 dell'art. 2.

Lo schema così trasmesso è formato da due Capi e un allegato:

- il Capo I, contenente i principi generali e la definizione dell'attività, è costituito dagli articoli da 1 a 6;

- il Capo II, dedicato all'organizzazione, è composto dagli articoli da 7 a 14 (quest'ultima disposizione reca, in realtà, disposizioni transitorie e finali);

- l'allegato A stabilisce la pianta organica dell'ANVUR (che prevede sei dirigenti, di cui tre di prima fascia e tre di seconda, e venti unità di personale delle aree funzionali).

2. La Sezione, nell'adunanza del 21 maggio scorso, esaminato lo schema così trasmesso, ha sospeso l'emissione del parere avendo formulato le osservazioni che si riproducono qui di seguito:

"Lo schema in oggetto è stato predisposto in dichiarata applicazione del dell'articolo 2, comma 140, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 novembre del 2006, n. 286, che affida ad un regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la disciplina della struttura e del funzionamento dell'ANVUR, nonché la nomina e la durata in carica dei componenti dell'organo direttivo.

Il testo presenta notevoli scostamenti dall'ordinamento generale delle agenzie, così come strutturato dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

La relazione dell'Amministrazione è sul punto del tutto esplicita: si afferma, infatti, che "pur ispirandosi al modello di Agenzia delineato negli artt. 8 e 9 del decreto legislativo n. 300 del 1999", l'ANVUR se ne discosta sia dal punto di vista strutturale, sia per quanto riguarda l'adozione dello statuto e della organizzazione interna.

Si pone, pertanto, il problema se la metodica in concreto seguita dall'Amministrazione sia o meno coerente al sistema che ha introdotto

un modello unitario di agenzia, disciplinandolo con gli articoli 8 e 9 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Si tratta, in particolare, di stabilire se le prescrizioni contenute nel citato comma 140 del d.l. n. 262 del 2006 prevedano la formazione di un soggetto che presenta solo analogie con le agenzie configurate dal decreto legislativo di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ovvero se le medesime presentino carattere di specialità rispetto al su indicato ordinamento generale, che, sotto ogni altro aspetto, non può subire scostamenti strutturali e funzionali di sorta.

Su questi aspetti la pur diffusa relazione, che descrive con dovizia di informazioni gli aspetti tecnici della valutazione del sistema universitario e di ricerca, dovrà essere opportunamente integrata.

Tanto si prospetta anche alla luce della circostanza che nessun coordinamento e nessun concerto risulta, quanto meno dalla documentazione trasmessa, essere stato richiesto.

Quale che sia la scelta preferibile, appare comunque necessario acquisire il parere del Ministero dell'economia e delle finanze, quanto meno per gli aspetti inerenti l'uso delle risorse finanziarie e la copertura dei relativi capitoli di spesa.

Parimenti indispensabile risulta acquisire il punto di vista della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché l'avviso del Ministero per i beni e le attività culturali (le competenze del quale, così come sancite dai commi 8 e 9 dell'articolo 29 del decreto legislativo 22 gennaio del 2004, n. 42, la relazione, ma non l'articolato dello schema, intenderebbe fare salve) e del Ministro delle riforme e delle innovazioni nella pubblica amministrazione (quest'ultimo anche con riguardo alla pianta organica recata nell'allegato A).

Sembra pertanto necessario che lo schema in questione sia esteso a tutte le Autorità sin qui indicate perché le stesse si pronuncino sui contenuti del medesimo, nonché sul tema della omologabilità o meno

dell'ANVUR all'ordinamento delle agenzie predisposto dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 300 del 1999.

Si rappresenta fin d'ora come il testo debba essere in ogni caso emendato con riguardo anche alla puntuale descrizione delle metodiche di valutazione (sempre soggette ad ulteriori modificazioni e cambiamenti che potrebbero, in breve tempo, rendere obsoleto, in alcune parti, il testo del regolamento) e alla struttura degli uffici.

Rispetto a quest'ultima, si invita l'Amministrazione a fornire ulteriori chiarimenti sulla metodica organizzativa e sulle peculiari ragioni che hanno consigliato la previsione di tre dirigenti generali rispetto ad un organico di venti dipendenti."

3. Nella relazione dell'Amministrazione quindi trasmessa il 31 luglio scorso, e nei pareri ad essa allegati del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero dell'economia e delle finanze (resi il 18 luglio scorso con note UDC 15883 e AGC/17/UNIV/10411) e del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione (resi il 27 luglio scorso con note 5941-DAGL/50005/10.3.69 e 474/07/UL/P), si prospetta il rispettivo avviso riguardo alle osservazioni formulate nel suddetto parere della Sezione.

In particolare:

-la differenza della disciplina di organizzazione dell'ANVUR rispetto a quella prevista per le agenzie dal d.lgs. n. 300 del 1999 è motivata, nei pareri della Presidenza del Consiglio, del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e del Ministero dell'economia e delle finanze, considerando che l'ANVUR è soggetto individuato con normativa di rango primario, al pari di quella generale sulle agenzie, e che tale normativa è volta a delineare una diversa e speciale cornice dell'organismo a ragione della peculiarità delle funzioni che ad esso contestualmente attribuisce (richiedenti un più alto grado di autonomia rispetto al Ministero vigilante, dati i compiti di

valutazione della qualità delle attività svolte dagli atenei e dagli enti di ricerca, una struttura di conseguenza adeguata, idonea anche a fini di rappresentanza verso la comunità scientifica nazionale e internazionale, in particolare assicurata dal Presidente e dal Consiglio direttivo, la previsione di un Direttore per la necessaria individuazione della responsabilità della gestione). Tali motivazioni, e le connesse considerazioni per il profilo organizzativo, sono altresì richiamate e assentite dall'Amministrazione referente;

- la specifica questione della congruità della dotazione organica, con particolare riguardo alle sei posizioni dirigenziali istituite, è considerata nei pareri del Ministero dell'economia e delle finanze (con il richiamo a quanto già osservato in precedente parere del 29 maggio 2007, allegato in atti) e del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione (con la citazione di una nota precedente, del 20 aprile 2007, non risultante in atti), in cui si giudica eccessivo tale numero stante la previsione del ricorso ad esperti esterni, l'indirizzo generale di riduzione delle figure di vertice ed il processo di contenimento della spesa in atto nella pubblica amministrazione, e si avanza anche la proposta, contenuta nel parere del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione ed ivi individuata come condizione per l'intesa sul testo, di ridurlo a cinque, così da avere due dirigenti di livello generale (oltre il direttore generale) in relazione alle due aree di attività dell'Agenzia. Al riguardo l'Amministrazione riferisce che il numero di sei dirigenti risponde ad una scelta di merito connessa all'ampiezza e delicatezza delle funzioni dell'ANVUR e che la relativa attività non si articolerà soltanto in due aree, concernenti l'università e la ricerca, ma anche in quella della valutazione del sistema delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, come previsto dall'art. 14, comma 3, dello schema all'esame. L'Amministrazione precisa anche che la scelta di rimettere al regolamento di organizzazione interna la ripartizione del personale

delle aree funzionali è imposta dalla autonomia organizzativa dell'ente e dall'esigenza di una adeguata flessibilità nelle valutazioni sulla tipologia del personale necessario;

-quanto alla richiesta della Sezione di emendare il testo con riferimento alla puntuale descrizione delle metodiche di valutazione l'Amministrazione fa presente che sta valutando tale l'opportunità di riformulare alcune delle relative disposizioni;

.-con riguardo, infine, alla necessità della esplicita salvaguardia delle competenze del Ministero per i beni e le attività culturali di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 29 del d.lgs. n. 42 del 2004, ribadita nel parere reso dal detto Ministero, l'Amministrazione conferma che la previsione sarà introdotta nel testo.

CONSIDERATO:

1. Sui punti sopra richiamati la Sezione osserva quanto segue.

Le motivazioni riportate dall'Amministrazione referente, ed esplicitate nei pareri delle amministrazioni consultate, a sostegno della diversità della organizzazione dell'ente rispetto al modello normativo generale delle agenzie, possono condividersi, considerato che l'ANVUR è istituita con normativa primaria speciale e visti i compiti specifici che tale normativa attribuisce all'ente.

D'altro canto, la pur rilevante autonomia operativa di cui viene a godere l'ente trova un limite nelle funzioni di programmazione del Ministro e in quelle di vigilanza del Ministero espressamente richiamate nell'articolo 2, comma 5.

Al riguardo la Sezione giudica anche opportuno sottolineare che l'Agenzia deve ritenersi sottoposta al controllo sulla gestione da parte della Corte dei conti, essendo i suoi oneri totalmente coperti a carico del bilancio dello Stato e non essendo disposta alcuna speciale disciplina o deroga al riguardo nella normativa primaria.

Quanto alla salvaguardia delle competenze del Ministero per i beni e le attività culturali si prende atto dell'impegno dell'Amministrazione

di inserire nel testo la normativa conseguente (si segnala che nella relazione dell'Amministrazione trasmessa il 31 luglio 2007 si citano al riguardo, per errore materiale, i commi 1 e 2 dell'art. 29 del d.lgs. n. 42 del 2004 e non, come è corretto, i commi 8 e 9).

La questione del numero delle posizioni dirigenziali deve essere esaminata alla luce della prescrizione della norma primaria per la quale "la struttura" dell'ANVUR è disciplinata con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (art. 2, comma 140, lettera a) del d.l. n. 262 del 2006, più volte citato), dovendosi ritenere che tale prescrizione non sia soddisfatta dalla sola individuazione degli organi di vertice dell'ente (Consiglio direttivo, Presidente e Direttore), dal momento che con il termine "struttura" s'intende l'articolazione fondamentale dell'ente nella sua organizzazione operativa, che la disciplina dell'organo direttivo dell'ente è prevista, nella stessa norma primaria, come distinta da quella della struttura e che dell'organico dei dirigenti, pure e correttamente disposto con lo schema in esame in quanto attinente alla struttura dell'ente, non può essere valutata la sufficienza se non in correlazione con le funzioni strutturali che per loro si propongono.

Ne deriva che la "macrostruttura" dell'ente, cioè la ripartizione dell'Agenzia in aree e la loro articolazione immediatamente sottostante, con le relative competenze, deve essere stabilita direttamente con il ricorso alla fonte regolamentare sulla cui base è stato predisposto lo schema in esame, e non rinviata al regolamento sulla organizzazione interna di competenza del Consiglio direttivo (di cui all'art. 13, comma 3, lettera a), e che, nel medesimo provvedimento deve essere di conseguenza individuato il numero delle posizioni organiche dirigenziali di prima e di seconda fascia, in quanto motivato funzionalmente rispetto alla articolazione strutturale così disposta e nel quadro di un criterio di congruità tra il numero dei dirigenti e quello del restante personale.

Ciò considerato, allo stato, peraltro, non può non rilevarsi che in particolare non è giustificato il numero dei dirigenti generali e che la stessa indicazione del Ministero dell'economia e delle finanze (riduzione da 3 a 2 unità) non è adeguatamente motivata circa la necessità di un altro dirigente generale oltre il direttore.

Di conseguenza occorre espungere dall'allegato A del testo in esame la individuazione delle posizioni dirigenziali, e predisporre ai sensi del comma 2, dell'art. 17 della legge n. 400 del 1988 un ulteriore schema di regolamento, su cui la Sezione si pronuncerà specificamente, recante la disciplina della struttura dell'ente come sopra definita e la connessa pianta organica delle posizioni dirigenziali.

Il parere favorevole della Sezione sullo schema in esame è condizionato a tale adempimento.

2. Sul testo dello schema si osserva poi quanto segue:

-art. 4, comma 5: non è chiaro il richiamo allo "*accreditamento periodico*" delle strutture didattiche, che è nozione da precisare perciò con la citazione della normativa o comunque del procedimento cui ci si riferisce;

-art. 10:

-comma 3: considerate le responsabilità del Direttore nella organizzazione e nella gestione dell'ente, tra i requisiti delle persone da scegliere per l'incarico deve essere previsto anche quello di una comprovata qualificazione nel campo della direzione e gestione di apparati e risorse;

-non è del tutto chiaro se il previsto colloquio per la selezione del Direttore sia svolto soltanto dal Presidente del Consiglio direttivo o, come sembra essere correttamente presupposto dalla norma, dal Consiglio in quanto organo cui spetta la nomina del Direttore. E' opportuno perciò dopo le parole "*lo svolgimento*" inserire le parole: "*, da parte del Consiglio direttivo,*";

-comma 4: non è chiaro il motivo del diverso periodo di durata dell'incarico del Direttore (quattro anni) rispetto a quello del Consiglio direttivo (cinque anni) conseguendo da ciò che il nuovo Consiglio direttivo non ha comunque la possibilità di nominare, ove giudicato opportuno, un nuovo Direttore;

-art. 14: con l'articolo si provvede alla soppressione del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca in conformità a quanto disposto dalla norma primaria (art. 2, comma 141, del d.l. n. 262 del 2006); questa dispone anche, però, la soppressione dei Comitati di valutazione di cui agli articoli 10 dei d.lgs. n. 127 e n. 128 del 2003, che non risultano richiamati, invece, nell'articolo in esame.


Per il profilo formale si segnala (come prescritto nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2 maggio 2001, n.1/1.1.26/108888/9.92, recante "Guida alla redazione dei testi normativi") che i testi normativi non devono contenere termini stranieri se vi sono sinonimi in lingua italiana (ci si riferisce in particolare alle parole "peer review" e "board" entrambe traducibili con sinonimi).

P.Q.M.

Esprime parere favorevole con la condizione e le osservazioni di cui in motivazione.

Il Presidente della Sezione

(Giovanni Coraggio)



Il Segretario della Sezione

(Licia Grassucci)

